

COPIA

DELIBERAZIONE N. 44



COMUNE DI OSTELLATO
PROVINCIA DI FERRARA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria in 1ª convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: RIDUZIONI DELLA TARIFFA RIFIUTI, PER L'ANNO 2020, ALLE UTENZE NON DOMESTICHE CHE HANNO VISTA SOSPESA LA LORO ATTIVITA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19.

L'anno 2020, addì 29 del mese di SETTEMBRE alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) ROSSI ELENA	X	
2) PAPARELLA DUATTI ALESSIO	X	
3) BONORA DAVIDE	X	
4) POZZATI FLAVIO	X	
5) PANINI ELISA	X	
6) VISENTINI LAURA	X	
7) ZAPPATERRA ANDREA		X
8) MOROSI MARCO	X	
9) RIGHETTI SILVIA	X	
10) TAMPIERI ELEONORA	X	
11) RICCI ANTONIO	X	
12) MARTELLOZZO NICOLA		X
13) MARCHINI DAVIDE	X	

Partecipa alla seduta il Dr. VIRGILIO MECCA, Segretario del Comune.

Il Sig. FLAVIO POZZATI, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

In copia a:	Servizio Segreteria	Servizio Finanziario	Servizio Elettorale
	Ufficio Contratti	Servizio Tributi-Unione	Servizi Demografici
	Servizio Pubblica Istruzione	Servizio Economato	Servizio SUAP-Unione
	Servizi Sociali	Servizio Risorse Umane-Unione	Servizio SUE-Unione
	Servizio Cultura	Servizio Statistica e Sport	Servizio Programmazione
	Servizio Polizia Locale-Unione	Servizio U.A.T.	Territoriale-Unione

OGGETTO: RIDUZIONI DELLA TARIFFA RIFIUTI, PER L'ANNO 2020, ALLE UTENZE NON DOMESTICHE CHE HANNO VISTA SOSPESA LA LORO ATTIVITA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19.

44 / 29.09.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE-UNIONE

Invita il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri anch'essi sotto riportati:

PREMESSO che:

- la "funzione Tributi locali" è stata conferita alla costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento dell'efficienza della gestione, garantendo l'autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie;
- fra le attività delegate all'Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l'eventuale espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

RICHIAMATA la convenzione per il conferimento all'Unione della funzione relativa ai tributi locali, con particolare riferimento:

- art. 2, comma 1: "*Le funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in futuro istituiti. Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poter gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo.*";
- art. 4 comma 6: "*Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell'art.2, comma 1.*";

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta:

- dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che recita: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO l'art.1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stati unificati l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dato atto che è stata confermata la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.03.2014 con cui è stata istituita, a far data dal 1° gennaio 2014 su tutto il territorio del Comune di Ostellato, la TARI, tariffa avente natura corrispettiva per la copertura dei costi del servizio rifiuti urbani, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.09.2020 recante "CLARA SPA – TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER L'ANNO 2020: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATE NELL'ANNO 2019";

CONSIDERATO che l'Italia è interessata dall'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19, epidemia che sta colpendo duramente il Paese sia sotto il profilo sanitario che sotto il profilo economico;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza sanitaria in corso:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato sino al 15 ottobre 2020 con Delibera del consiglio dei Ministri del 29/07/2020;
- l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che consente ai Comuni di mantenere valide, anche per l'anno 2020, le medesime tariffe TARI applicate nella precedente annualità 2019, approvando entro il termine del 31/12/2020 il Piano Economico Finanziario 2020;
- l'art. 106 della legge di conversione n. 77 del 17/7/2020 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 che fissa al 30/09/2020 il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI 2020;
- la Deliberazione n. 158 del 05/05/2020 di ARERA che ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale e locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 e che in particolare ha previsto l'introduzione di riduzioni della tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati per alcune categorie di utenze non domestiche, al fine di tenere conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili;
- il Documento per la Consultazione n. 189 del 26 maggio 2020 di ARERA, ed in particolare il comma 5.9;
- il Documento PG. AT/2020/0004234 del 9 giugno 2020 redatto da ATERSIR e ANCI EMILIA ROMAGNA con cui vengono fornite "indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020", in applicazione dell'attuale quadro normativo e regolatorio, nel quale si specifica che per le attività sottoposte a sospensione, è possibile per il Comune ampliare le riduzioni della parte variabile della tariffa previste dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 e/o disporre riduzioni anche della parte fissa della tariffa;
- la Deliberazione 238 del 23/06/2020 di ARERA, che per quanto attiene alle modalità di copertura delle riduzioni tariffarie previste a tutela delle utenze secondo le modalità disciplinate dalla deliberazione 158/2020/R/Rifil, prevede che in presenza di risorse pubbliche disponibili la quota dei costi corrispondente alle mancate entrate tariffarie 2020 conseguenti all'introduzione delle riduzioni per le utenze non domestiche, non può essere recuperata nel Piano Economico Finanziario delle annualità successive al 2020;

CONSIDERATO che l'emergenza sanitaria ha fortemente colpito le imprese del territorio comunale che si sono trovate costrette a sospendere la loro attività per provvedimenti statali e regionali, con conseguenti mancati introiti per il periodo di chiusura, le quali hanno conferito minori quantitativi di rifiuti al pubblico servizio per tutto il periodo di sospensione dell'attività;

RITENUTO opportuno applicare riduzioni della tariffa del servizio rifiuti urbani ed assimilati alle utenze non domestiche che, a causa dell'emergenza COVID-19, hanno sospeso la propria attività a seguito dei provvedimenti governativi e regionali o volontariamente, così come individuate dalla deliberazione ARERA n. 158/2020, applicando i seguenti criteri:

- per le utenze che hanno dovuto obbligatoriamente sospendere la loro attività, di applicare la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa;
- per le utenze non soggette a sospensione obbligatoria, così come individuate dalla tabella 3 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020, ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione, anche su base volontaria, della propria attività, sarà riconosciuta la riduzione del 25% della parte fissa e della parte variabile della tariffa. La riduzione sarà riconosciuta solo a seguito di presentazione al Gestore, CLARA SPA, di apposita istanza, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte dell'utente.

VISTO il comma 660 dell'articolo 1 L. 147/2013 il quale stabilisce che il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle espressamente previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTO il vigente Regolamento comunale disciplinante la tariffa rifiuti ed in particolare l'art 37 recante "aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni" che, al comma 3, testualmente recita:

3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione sostenere la ripresa e il rilancio delle attività produttive del territorio, soprattutto nel particolare momento storico che ha messo a dura prova il tessuto produttivo locale, andando oltre la semplice riduzione della quota variabile della TARI, legata al periodo di chiusura delle attività per Covid-19. Essa è, infatti, orientata in particolar modo a sostenere le generali categorie operanti nei settori del commercio di vicinato, delle piccole e medie imprese, delle imprese artigianali locali e, più in generale, gli operatori del tessuto produttivo, operando entro i confini e le opportunità previsti dalla normativa nazionale vigente e nel rispetto della normativa in tema di aiuti di Stato;

RITENUTO opportuno, pertanto, applicare ulteriori abbattimenti della tariffa del servizio rifiuti urbani ed assimilati alle utenze non domestiche prevedendo, ai sensi dell'art. 1 comma 660 L. 147/2013, una riduzione del 25% della parte fissa della tariffa per le utenze che hanno dovuto obbligatoriamente sospendere la loro attività e non hanno usufruito del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per una parte dell'anno 2020, le quali risultino beneficiarie della riduzione prevista dalla delibera ARERA 158/2020;

RITENUTO necessario individuare con la presente deliberazione per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Regolamento TARI, le utenze non domestiche che per rilevanti ragioni di interesse pubblico e di sostegno allo sviluppo economico del territorio, a seguito dell'emergenza COVID-19, saranno oggetto di sostegno da parte del Comune;

ATTESO che al fine di una corretta fatturazione della Tariffa Rifiuti per l'anno 2020, si rende necessario comunicare quanto prima al Gestore, CLARA SPA, i provvedimenti relativi alla concessione di riduzioni della TARI alle utenze non domestiche che hanno sospeso la loro attività a causa dell'emergenza COVID-19;

RILEVATO che la somma del contributo, quantificata in € 56.000,00 dalla società Clara SpA come da nota Prot. Gen. n. 0005855 del 17/07/2020, comprensivi di IVA e tributo provinciale, trova copertura nei Capitoli di spesa corrente del bilancio di previsione 2020-2022 del Comune di Ostellato;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, individuato nel Dirigente del Settore Finanze, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione riferito al triennio 2020/2022, ha attestato:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- di esprimere un giudizio di congruità dell'entrata che il provvedimento dispone;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP 2020-2022", è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio pluriennale di Previsione 2020-2022;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 10/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, e sono stati assegnati ai Responsabili dei servizi incaricati di P.O. dell'Ente nonché ai Dirigenti dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell'Unione, i Centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie del bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013 n° 33 e successive modifiche, sul riordino della disciplina sulla pubblicità e trasparenza;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000 che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Settore Finanze del Comune di Ostellato, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto

legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le considerazioni e motivazioni dettagliatamente in premessa esposte ed interamente richiamate:

- 1) di applicare per l'anno 2020 ed ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Regolamento TARI le riduzioni della tariffa del servizio rifiuti urbani ed assimilati alle utenze non domestiche che hanno sospeso la propria attività a seguito dell'emergenza COVID-19, così come individuate dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;
- 2) di applicare le riduzioni tariffarie secondo i seguenti criteri:
 - per le utenze non domestiche che hanno dovuto obbligatoriamente sospendere la loro attività, di applicare la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa;
 - per le utenze non domestiche che hanno dovuto obbligatoriamente sospendere la loro attività e beneficiarie della riduzione prevista dalla delibera ARERA 158/2020, di applicare ulteriori riduzioni della tariffa del servizio rifiuti urbani ed assimilati, pari al 25% della parte fissa della tariffa, ai sensi dell'art. 1 comma 660 L. 147/2013;
 - per le utenze non soggette a sospensione obbligatoria, così come individuate dalla tabella 3 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020, ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, della propria attività, sarà riconosciuta la riduzione del 25% della parte fissa e della parte variabile della tariffa. La riduzione sarà riconosciuta solo a seguito di presentazione al Gestore, CLARA SPA, di apposita istanza, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte dell'utente.
- 3) di prevedere la somma di € 56.000,00, comprensiva di IVA e Tributo provinciale, per far fronte delle riduzioni applicate, che trova copertura nei Capitoli di spesa corrente del bilancio di previsione 2020-2022 del Comune di Ostellato;
- 4) di prevedere che la quantificazione esatta della contribuzione verrà effettuata a consuntivo, con una apposita comunicazione da parte di CLARA SPA che vorrà indicare gli effettivi importi posti a detrazione delle fatture 2020 applicati alle utenze suddette e secondo i criteri sopra indicati, a cui il Comune si sostituirà nel pagamento con risorse a carico del bilancio;
- 5) di prevedere che, nelle fatture emesse alle utenze aventi diritto alla riduzione, CLARA SPA dovrà indicare l'importo della riduzione tariffaria accompagnato dalla seguente dicitura: "*sostegno comunale per riduzione tariffaria COVID-19*";
- 6) di trasmettere copia della presente a:
 - CLARA SPA, in qualità di soggetto Gestore del pubblico servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nel Comune;
 - ATERSIR in qualità di ente regolatore regionale su servizi pubblici locali.

IL RESPONSABILE D SETTORE
F.to Dott.ssa PATRIZIA TRAVASONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco espone il punto all'o.d.g. e non essendoci interventi si passa alla votazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:

Presenti: 10 (dieci)
Favorevoli 8 (otto)
Astenuti 3 (tre – Ricci -Tampieri - Marchini)
Contrari 0 (zero)

DELIBERA

di approvare l'unita proposta di deliberazione inerente a: "RIDUZIONI DELLA TARIFFA RIFIUTI, PER L'ANNO 2020, ALLE UTENZE NON DOMESTICHE CHE HANNO VISTA SOSPESA LA LORO ATTIVITA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19";

Successivamente

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:

Presenti: 10 (dieci)
Favorevoli 8 (otto)
Astenuti 3 (tre – Ricci -Tampieri - Marchini)
Contrari 0 (zero)

DELIBERA

ravvisandone la necessità ed impellenza, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stante la necessità di far fronte agli adempimenti previsti dalla legge.

PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione:
RIDUZIONI DELLA TARIFFA RIFIUTI, PER L'ANNO 2020, ALLE UTENZE NON DOMESTICHE
CHE HANNO VISTA SOSPESA LA LORO ATTIVITA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Servizio

VISTO l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità
tecnica,

PARERE Favorevole

Ostellato, 28/09/2020

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa PATRIZIA TRAVASONI

PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione:
RIDUZIONI DELLA TARIFFA RIFIUTI, PER L'ANNO 2020, ALLE UTENZE NON DOMESTICHE
CHE HANNO VISTA SOSPESA LA LORO ATTIVITA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19.

Parere in ordine alla Regolarità Contabile

Il Responsabile del Servizio

VISTO l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità
contabile,

PARERE Favorevole

Ostellato, 28/09/2020

Il Responsabile del servizio Economico Finanziario
F.to Dr. LEONARDO PARESCHI

COMUNE DI OSTELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Flavio Pozzati

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Virgilio Mecca

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Virgilio Mecca

Ostellato, **08.10.2020**

COMUNE DI OSTELLATO
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Virgilio Mecca

Ostellato, **08.10.2020**

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Virgilio Mecca

Ostellato **08.10.2020**